



I. O. D.

Ieri Oggi Domani - "Insieme per il futuro"
Associazione di Promozione Sociale "O.N.L.U.S."
Sede: c/o Centro di Pubblica Utilità Vò di Brendola
Via Martiri delle Foibe 36040 BRENDOLA (VI)
e-mail: iodassociazione@gmail.com



Brendola 26 11 2022

Verbale assemblea straordinaria per l'approvazione alle modifiche apportate allo statuto, come da decreto legislativo n° 117 del 03 07 2017.

O.D.G.

- 1) Elezione del presidente dell'assemblea
- 2) Designazione del segretario verbalizzante
- 3) Designazione dei tre scrutinatori
- 4) Presentazione delle modifiche apportate allo statuto
- 5) Dibattito e delucidazioni
- 6) votazione

Presidente Brendolan Mario

Segretario verbalizzante Fracasso Roberto

Scrutinatori ,Brendolan Clorinda,Dal Seno Carla, Lunardi Elio

Ore 16,30 inizio assemblea, il presidente Brendolan Mario,illustra all'assemblea le motivazioni di codeste ulteriori modifiche allo statuto, modifiche pertanto suggerite dall'ufficio regionale del R.U.N.T.S (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ritenendo essenziale togliere parte dell'articolo 11 del nostro statuto, ritenendolo in disallineamento dalle norme del codice del terzo settore, paragrafo che prevedeva l'istituto della **cooptazione**, segue la lettura dello statuto soffermandosi agli articoli modificati, proponendo l'eliminazione dell'istituto della cooptazione,dopo un breve dibattito si passa alla votazione.

Presenti con diritto al voto n° 44 di cui, n° 6 collegati in videoconferenza e n° 2 con deleghe

Totale votanti n° 44

Astenuti n° 0

Contrari n° 0

Favorevoli n° 44

Esito: statuto approvato all'unanimità

il presidente I.O.D.

Brendolan Mario

il segretario verbalizzante

Fracasso Roberto

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA
Reg.to il 9/12/2022
al N° 4656 Priv.Serie 3° Esne

IL FUNZIONARIO (*)
Roberto Fracasso

STATUTO I.O.D. 2022

ADEGUATO AL D.LGS. 117/17



ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **I.O.D. APS Ieri-Oggi-Domani "Insieme per il Futuro"**.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in **Brendola c/o Centro di Pubblica Utilità - in Via Martiri delle Foibe**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

I colori sociali sono il verde, il rosso e il blu. Il logo è quello riportato nell'intestazione del presente statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

Lo svolgimento di tali attività avverrà mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- aggregazione, integrazione e riabilitazione dei soggetti disabili
- cura dell'immagine del disabile e dei suoi familiari
- attività ludiche, ricreative, sociali e culturali atte a migliorare i rapporti interpersonali, a riconoscere e tutelare il mondo dei disabili nelle più svariate forme e manifestazioni
- recupero della capacità residua delle persone disabili mediante idonei e specifici programmi riabilitativi messi in atto da collaboratori volontari, specializzati e non
- formazione degli animatori e dei collaboratori per lo svolgimento delle attività svolte a favore delle persone disabili
- informazione e aggiornamento dei volontari, dei familiari e della comunità di riferimento per una migliore conoscenza delle problematiche connesse alla disabilità

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Brendola Plans

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3

Ammissione

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, richieste nel modulo di iscrizione, impegnandosi a versare la quota associativa.

La domanda di iscrizione di un socio minore di 18 anni o non in possesso della capacità di agire deve essere presentata da uno dei genitori, dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4

Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno i seguenti diritti:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

Volontari e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

Recesso ed esclusione dell'associato

Amabile Toni

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo determina l'intenzione di recedere.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7

Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

ART. 8

L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori da inviare ai soci a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso viene pubblicato su apposita bacheca presso la sede sociale e sul sito web dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva la relazione previsionale sulle attività previste e i relativi impegni di spesa
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Handwritten signature

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 10

Validità assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole del 75% degli associati.

Il voto dei soci minorenni viene esercitato da chi esercita la genitorialità parentale.

Il voto dei soci maggiorenni non in possesso della capacità di agire viene esercitato dal tutore legale o dall'amministratore di sostegno.

ART. 11

Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri eletti dall'assemblea, compreso tra 5 e 11 e comunque in numero dispari. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene deliberato dall'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni su proposta del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge, tra i suoi membri, a scrutinio segreto il Presidente
- nomina, tra i suoi membri, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone la relazione previsionale sulle attività previste e i relativi impegni di spesa
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
- delibera sull'ammissione degli associati,
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati
- delibera il valore della quota associativa annuale

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dal Segretario. In caso di assenza di tutti e tre i soggetti citati, le riunioni vengono presiedute dal componente con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso parità, dal consigliere anagraficamente più anziano tra quelli con maggiore anzianità di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce mediamente ogni due mesi. Può in ogni caso essere convocato su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consigliere che per ingiustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica. Le motivazioni della mancata partecipazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo entro dieci giorni dall'avvenuta riunione.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Le dimissioni del Presidente comportano l'elezione di un nuovo Presidente scelto tra i Consiglieri in carica. La nuova elezione dovrà avvenire con la presenza di tutti i Consiglieri previsti e quindi compreso il membro che ha sostituito il Presidente dimissionario. Qualora alla carica di Presidente venisse eletto il Vicepresidente, il Tesoriere o il Segretario, il Consiglio Direttivo dovrà alla nuova nomina necessaria.

Presidente, Vicepresidente e Tesoriere compongono l'Ufficio di Presidenza. In caso di decisioni urgenti ed immediata da parte dell'Ufficio di Presidenza, tali decisioni dovranno essere ratificate, con apposita delibera, nella prima seduta del Consiglio convocata successivamente.

Il Presidente non può svolgere più incarichi all'interno del Consiglio Direttivo.

ART. 12

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o dal Segretario. In caso di assenza o temporaneo impedimento anche di questi ultimi, le funzioni del Presidente saranno assunte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di parità, dal Consigliere anagraficamente più anziano.

ART. 13

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Brenda Tarni

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

I beni strumentali di proprietà dell'Associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede sociale consultabile dagli associati.

ART. 16

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige, e sottopone alla deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio, una relazione previsionale sulle attività previste e sui relativi impegni di spesa.

ART. 18

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19

Bruno Manno

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe.

L'ente cui sarà devoluto il patrimonio residuo verrà deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, contestualmente alla deliberazione di scioglimento e liquidazione.

ART. 21

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il libro degli inventari;
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 22

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 23

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

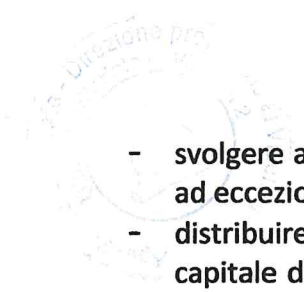
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste all' art. 2 relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di:

Benedetta Romano

- 
- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'ente ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Brendola il 26/11/2022

Il Presidente Pro Tempore
BRENDOLAN Mario

